

Spett.le

Università degli Studi di Trieste

All'attenzione

del Magnifico Rettore

Oggetto: ACCORDO COMMERCIALE

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse, per riassumere qui di seguito i termini e le condizioni dell'accordo in oggetto

TRA

ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito denominata "Alitalia" o "AZ") con sede legale in via A. Nassetti s.n.c., 00054 Fiumicino (RM) Italia, capitale sociale versato, pari ad euro € 103.105.126,99 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, REA di Roma n.1418603

- di seguito denominata "Alitalia",

E

l'Università degli Studi di Trieste con sede legale in Trieste c.f. **80013890324**, p.iva **00211830328** in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Roberto Di Lenarda

- di seguito denominata "Università",

Premesso che :

- 1) Alitalia e l'Università stanno sviluppando un progetto dal titolo "Alitalia per l'Università" avente ad oggetto l'individuazione di diverse aree di sinergia funzionali allo sviluppo della mobilità nazionale ed internazionale dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, dei dirigenti e degli studenti ed al



SEDE LEGALE
Via A. Nassetti snc
Pal. ALFA
00054 Fiumicino (RM)
Italia
Tel. [+39] 06 6563 1

Cap. Soc. € 103.105.126,99 i.v.
Numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita IVA:
13029381004
R.E.A. di Roma n.1418603



rafforzamento della comunicazione rivolta al mondo dell'istruzione universitaria;

- 2) nell'ambito di detto progetto Alitalia ha sviluppato a favore dell'Università un'offerta tariffaria sia per i viaggi di lavoro che per quelli per vacanza unitamente ad altri benefici secondo i termini e le modalità di cui al presente Accordo;
- 3) Alitalia e l'Università (qui di seguito definiti disgiuntamente come "Parte" e congiuntamente come "Parti") hanno manifestato il loro reciproco interesse a sottoscrivere il presente Accordo (denominato di seguito, unitamente a tutti gli allegati, le modifiche, le appendici e le integrazioni al presente, "Accordo") al fine di stabilire i termini e le condizioni che disciplinano il rapporto di collaborazione tra le stesse.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1. Oggetto dell'Accordo

1.1 Alitalia riconosce all'Università i seguenti benefici:

1. Sconto Up Front per viaggi del personale docente, e tecnico amministrativo e dirigente secondo i termini cui all'Allegato A
2. Sconto Up Front per gli studenti secondo i termini di cui all'Allegato A
3. sconti su servizi ancillari legati al volo secondo i termini di cui all'Allegato A
4. canale di vendita dedicato secondo i termini di cui all'Allegato B
5. concessione della Carta Freccia Alata al Rettore ed altre figure dell'Università secondo i termini di cui all'Allegato C
6. concessione di UCard al personale docente, e tecnico amministrativo e dirigente che si iscrive al Programma MilleMiglia secondo i termini di cui all'Allegato C

1.2 Ai fini del presente Accordo per Sconto Up Front si intende una riduzione percentuale applicata alla tariffa pubblicata da Alitalia al momento dell'emissione del biglietto ed è concesso all'Università a partire dalla firma dell'Accordo, conformemente alle condizioni sotto riportate:

- I termini e le condizioni delle tariffe cui è applicato lo sconto Up Front sono le stesse delle tariffe pubblicate, tranne laddove diversamente indicato per specifiche tipologie di passeggeri.
- Le tariffe pubblicate sono soggette a modifiche a fronte delle specifiche condizioni del settore del trasporto aereo; le tariffe scontate risultanti saranno automaticamente e immediatamente allineate alle tariffe pubblicate, senza alcuna comunicazione da parte di Alitalia. È beninteso che Alitalia garantirà

eventuali sconti applicati ai biglietti già emessi prima della modifica delle tariffe pubblicate.

- Lo sconto Up Front sarà posto a beneficio dei Viaggiatori Autorizzati, intendendosi per tali i docenti, tecnici amministrativi e dirigenti dell'Università nonché gli altri passeggeri che viaggiano per affari per l'Università e il cui biglietto è pagato dalla stessa Università ovvero gli studenti dell'Università stessa.
- Alitalia ha il diritto di cessare le proprie rotte e destinazioni nel corso dell'Accordo senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell'Università. Eventuali prenotazioni già effettuate saranno rimborsate o modificate gratuitamente da Alitalia.

1.3 L'Università prende atto che il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli operato da Alitalia è disciplinato dalle condizioni di trasporto della stessa, dalle condizioni del presente Accordo, dai regolamenti, dalle norme associate alle tariffe e dalle politiche di emissione biglietti, unitamente a tutte le altre condizioni indicate sui biglietti. Ciascuna Parte sarà l'unica responsabile delle eventuali imposte sul proprio reddito netto e sulla sua attività.

1bis. Aree di collaborazione

Le Parti valuteranno nel corso della durata del presente Accordo possibili aree di futura collaborazione fra le stesse aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Formazione, (ii) Stage, (iii) Borse di Studio, (iv) Seminari, (v) Crowdsourcing, secondo termini e modalità che saranno definiti in separati accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti.

2. Durata e recesso

2.1 L'Accordo decorre dalla firma ("Data di Efficacia") e termina il 31.12.2020. Le Parti escludono il rinnovo tacito del presente Accordo.

2.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in ogni momento a suo insindacabile giudizio previo invio di una lettera raccomandata o PEC all'altra Parte con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.

2.3 Il recesso unilaterale e lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

2.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi, di cui all'art. 1bis, già stipulati alla data di cessazione degli effetti dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.





3. Attività a carico dell'Università

L'Università si impegna a:

3.1 divulgare al proprio personale le informazioni non sensibili relative al presente Accordo attraverso una comunicazione e/o tutti i mezzi di comunicazione interna idonei a meglio favorirne una corretta applicazione da parte dei Viaggiatori Autorizzati.

3.2 a non mettere a disposizione di terzi – per tali intendendosi i soggetti non ricompresi nei Viaggiatori Autorizzati - le tariffe agevolate ad essa riservate.

3.3 comunicare eventuali modifiche che possano incidere sulla regolare esecuzione del presente Accordo

3.4 inserire nelle prenotazioni il codice identificativo attribuito dall'Università e rappresentato dal codice [XXXXXX] necessario a tracciare i ricavi del volato prodotti.

4. Utilizzo dei biglietti

4.1. In caso di utilizzo improprio dei biglietti, Alitalia si attiverà per ottenere quanto dovuto dal diretto responsabile; nel caso ciò non fosse possibile, l'Università si obbliga a corrispondere ad Alitalia la differenza tra l'importo della tariffa intera e quello della tariffa scontata per ciascun viaggio per cui risulti l'utilizzo improprio.

4.2 Alitalia si riserva il diritto di verificare l'ammissibilità di qualunque persona che viaggia con i biglietti e potrà chiedere ai passeggeri di produrre documenti idonei per l'identificazione al fine di verificare tale ammissibilità. Al fine di evitare l'utilizzo improprio dei biglietti, l'Università, su richiesta di Alitalia comunicherà l'elenco dei Viaggiatori Autorizzati che hanno viaggiato nell'ambito del presente Accordo.

5. Confidenzialità e Protezione dei Dati

5.1 Nessuna parte del presente Accordo divulgherà (e prenderà le precauzioni necessarie per garantire che nessuno dei suoi amministratori, funzionari, agenti e dipendenti le divulghino) le informazioni riservate appartenenti a qualsiasi altra Parte, tranne nel caso in cui:

5.1.1 la divulgazione sia richiesta dalla legge.

5.1.2 la divulgazione sia fatta a consulenti legali finanziari o contabili di una delle Parti e che detta Parte abbia informati i propri destinatari, che abbiano accettato, di uniformarsi alle obbligazioni previste nel presente articolo, o

5.1.3 la divulgazione sia fatta per finalità proprie dei dirigenti o dei consulenti della società di una Parte (a condizione che tali dirigenti o consulenti siano dotati di una copia del presente Accordo e si impegnino a rispettare le disposizioni di riservatezza nello stesso),

5.1.4 l'informazione sia ormai di pubblico dominio ovvero sia conosciuta per una causa diversa dalla violazione o dall'inadempimento della parte che



la ha svelata o per violazione di un qualsiasi obbligo contrattuale o altro anche da parte di terzi.

5. .2 Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5.1, le Parti ottempereranno alle prescrizioni ed alle previsioni imposte da tutte le legislazioni nazionali ed internazionali. Con riferimento a ciò le Parti dichiarano di conoscere le previsioni e gli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"). Ogni trattamento di dati personali viene svolto dalle Parti nelle rispettive qualità di autonome titolari del trattamento solo ove necessario ai fini dell'esecuzione del presente Accordo salvo diverse disposizioni di legge. L'Università dichiara che dopo la sottoscrizione del presente Accordo informerà tutti i Viaggiatori Autorizzati della possibilità che i loro dati personali non particolari (nome, cognome e indirizzo mail) saranno periodicamente comunicati ad Alitalia e che sussiste la base giuridica, rinvenibile nel legittimo interesse dell'Università, a che tale comunicazione venga effettuata.

6. Indennizzo e forza maggiore

6.1 L'Università si obbliga a manlevare e tenere indenne il Vettore, i propri rappresentanti, direttori ed impiegati da ogni azione, domanda, giudizio, ivi inclusi i costi derivanti dalle spese legali purché ragionevoli, derivanti dalla mancata o non corretta esecuzione da parte dell'Università stessa delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, fatta eccezione laddove tali inadempimenti siano attribuibili a dolo o colpa grave del Vettore. Alitalia si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, i propri rappresentanti, direttori ed impiegati da ogni azione, domanda, giudizio, ivi inclusi i costi derivanti dalle spese legali purché ragionevoli, derivanti dalla mancata o non corretta esecuzione da parte di Alitalia stessa delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, fatta eccezione laddove tali inadempimenti siano attribuibili a dolo o colpa grave dell'Università. Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, compresa la perdita di ricavi, di profitto, o di prospettive di vantaggio economico, siano esse o meno prevedibili; ciascuna Parte esonera e rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'altra Parte per quanto riguarda tali danni.

7. Risoluzione

7.1 La Compagnia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato previo invio di raccomandata A/R ovvero di PEC laddove l'Università violi le obbligazioni di cui agli articoli 4, 5 e 9.

7.2 Alla cessazione dell'Accordo per qualsiasi ragione le Parti si danno atto che:

7.2.1 Tale cessazione non pregiudicherà alcun diritto, richiesta o responsabilità di ciascuna delle Parti sorta prima dell'efficacia della cessazione stessa;

7.3 In caso di cessazione per qualsivoglia motivo del presente Accordo le obbligazioni di cui all'Articolo 5 (Confidenzialità e Protezione Dati), Articolo 9 (Responsabilità Amministrativa ex Adempimenti di cui al D. Lgs 231/2001 ed alla L. 190/2012) rimarranno valide ed efficaci.

8 Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegneranno ad effettuare ogni ragionevole sforzo per comporre in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le stesse in relazione e per effetto del presente Accordo, tenendo presente lo spirito e il rispettivo interesse dei soggetti contraenti al momento del perfezionamento del medesimo.

Qualora, nonostante detto sforzo, risultasse impossibile addivenire in via bonaria ad una composizione amichevole entro 30 giorni dalla comunicazione della contestazione, le Parti concordemente sin d'ora stabiliscono di devolvere la competenza al Foro di cui all'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

9. Adempimenti di cui al D. Lgs 231/2001 ed alla L. 190/2012

9.1 Alitalia e l'Università, coerentemente con quanto previsto rispettivamente nel D. Lgs 231/01 e nella Legge 190/2010 si sono dotate di Codici Etici/di comportamento e di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo anche al fine di prevenire la commissione degli atti illeciti previsti nelle norme citate.

9.2 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alle norme citate, nonché di aver ricevuto copia degli atti adottati dalla controparte, pubblicati anche sui rispettivi siti web.

9.3 Ogni Parte si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme con i Modelli ed i Codici Etici/di comportamento citati (e quindi con le disposizioni, principi, regole di comportamento e valori ivi indicati) per tutto quanto ad esse applicabili. In quest'ambito, ogni Parte si obbliga più in particolare:

- (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare violazioni del Modello e/o del Codice Etico/di comportamento della controparte
- (ii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre la controparte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle norme citate o da cui possa comunque derivare una responsabilità della controparte.
- (iii) ad informare immediatamente e direttamente la controparte nel caso essa stessa o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello e/o del Codice Etico/di comportamento della controparte (l'informativa ad



Alitalia dovrà essere daa direttamente l'Organismo di Vigilanza di Alitalia all'indirizzo e.mail odv.231@alitalia.com).

4 L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte lesa a risolvere il presente contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

10. Cessione dell'Accordo

L'Università acconsente sin da ora che Alitalia possa cedere, interamente o parzialmente, il presente Accordo a società controllate o collegate ad Alitalia medesima, a società costituite a seguito di successivi accordi con soggetti terzi ovvero anche a soggetti terzi nell'ambito di modifiche societarie o a seguito di cessioni e/o affitto di ramo d'azienda.

11. Disposizioni generali

11.1 Il presente Accordo, inclusi i suoi Allegati, costituisce l'intero Accordo esistente tra le Parti e sostituisce ogni precedente Accordo o intesa (sia esso scritto o orale), in relazione all'oggetto del presente Accordo.

11.2 L'invalidità o l'inapplicabilità (in tutto o in parte) di una qualsivoglia previsione del presente Accordo non pregiudicherà nessun'altra previsione dello stesso, ma il presente Accordo continuerà ugualmente ad essere valido ed efficace ad esclusione della previsione affetta da invalidità o inapplicabilità che si considererà come omessa.

Ove d'accordo con quanto contenuto nella presente, Vi preghiamo di trascriverne integralmente il testo su Vostra carta intestata e di trasmettercelo, debitamente firmato, in segno di benessere ed accettazione

04/112019

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A in amministrazione controllata
Emiliana Limosani
Vice President Business Travel Sales& Commercial Partnership



Allegato A

1. Sconti Up-front

Nell'ambito della presente Accordo Alitalia si impegna ad applicare le seguenti condizioni:

- a) Per il personale docente e tecnico amministrativo e dirigente, nonché gli altri passeggeri che viaggiano per affari per l'Università e il cui biglietto è pagato dalla stessa Università sconti All IN* sulle tariffe
(*sconto anche sulla parte tasse aeroportuali), come segue:
- **Domestico** sconto del 15%
 - **Internazionale** sconto del 18% sia in business class che in economy class
 - **Intercontinentale**: Business Class: sconto del 20%, Economy Class: sconto del 15% (fatta eccezione per le tariffe del Nord America che sono escluse dal presente Accordo).
 - **Prodotti Ancillari**: 15% di sconto su tutti i prodotti ancillari dedicati al volo.
 - **Offerta per viaggi leisure** con un 12% di sconto ALL IN su tutte le destinazioni Alitalia.
- b) Per gli studenti:
- **Promozioni white Label**: promozioni su tutte le destinazioni Alitalia veicolate sul sito Universitario con sconti variabili dal 15% al 20% su destinazioni da identificare e attivabili secondo i periodi dell'anno.

Alitalia si rende altresì disponibile a fornire Tariffe Congressuali secondo termini e modalità che saranno definiti in un separato accordo ovvero in un addendum al presente Accordo.



Allegato B

Canale di Vendita

Gli Sconti up Front previsti dal presente Accordo sono validi per acquisti effettuati sul sito web Alitalia.

Per ottenere lo sconto è necessario iniziare il processo di acquisto partendo dall'indirizzo web ("intranet" dell'Università) dove si troverà il link per la pagina del sito Alitalia dedicata all'offerta commerciale.

La pagina dedicata – landing page – conterrà tutti i dettagli sull'offerta (date, destinazioni, etc.) ed il "booking form" che deve essere usato per la ricerca dei voli relativi alla promozione

Nella pagina dedicata saranno presenti due offerte:

- una per i viaggi di lavoro
- l'altra per i viaggi leisure

A handwritten signature, possibly 'A', is located at the bottom left of the page.



Allegato C: Elementi commerciali supplementari

1. UCARD

Art 1. Definizioni

"Alitalia Loyalty" si riferisce ad Alitalia Loyalty S.p.A., con sede legale in Fiumicino, Via Alberto Nasseti s.n.c., capitale sociale i.v. € 500.000, C.F. e P.IVA 1223187100, Repertorio Economico e Amministrativo (REA) n. 1359262. "Carta MilleMiglia" si riferisce al badge di plastica (carta fedeltà) che indica il nome, il cognome e il numero di identificazione personale del Cliente, emesso dai Promotori e utilizzabile per sfruttare i servizi previsti dal programma MilleMiglia.

"UCARD" si riferisce alle carte MilleMiglia con l'indicazione "UCARD", che, in virtù dell'adesione del dipendente a uno dei Club MilleMiglia, Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus, dà diritto al titolare della carta di sfruttare i servizi differenziati in base al Club di cui si è membri.

"UCARD" Freccia Alata" si riferisce alla Carta Freccia Alata con l'indicazione UCARD, assegnata da Alitalia all'Università in virtù dell'accordo commerciale con Alitalia.

"Club Esclusivi" si riferisce a "Club Ulisse", "Club Freccia Alata" e "Club Freccia Alata Plus", i cui membri sono Membri del Programma. I Membri possono entrare a far parte di tali Club Esclusivi, che danno diritto a servizi e vantaggi dedicati, alle condizioni descritte nel Regolamento (per ulteriori informazioni, visitare il sito www.alitalia.com).

"Open link" si riferisce al link fornito dai Promotori per l'iscrizione volontaria dei dipendenti della Società all'iniziativa che prevede la UCARD.

"Programma MilleMiglia" o "Programma" si riferisce al programma di fidelizzazione dei clienti che prevede l'assegnazione di premi, volto a garantire la fedeltà dei clienti di Alitalia e Alitalia Loyalty (di seguito denominate anche i "Promotori") valido dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, salvo proroghe ovvero l'eventuale nuovo programma di fidelizzazione sviluppato da Alitalia in sostituzione dell'attuale. Il Programma è subordinato alle normative vigenti in materia di operazioni a premio e concorsi descritti nel D.P.R. 430/2001, nonché alla supervisione e al controllo degli Uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico.

"Promotori del Programma" o "Promotori" si riferisce ad Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A., società che gestiscono il Programma come co-promotori, anche per conto di Alitalia.

"Servizi" si riferisce ai benefici collegati alla titolarità di una UCARD.

"Membro" si riferisce alla persona che partecipa al programma, il cui nome è indicato sulla carta.



Art. 2 – Oggetto

2.1 L'oggetto del presente Allegato è l'assegnazione delle UCARD Alitalia esclusivamente ai dipendenti dell'Università che utilizzano di frequente voli Alitalia per lavoro

2.2 L'Università si impegna inoltre a distribuire un link, chiamato OPEN LINK, fornito dai Promotori per l'iscrizione volontaria dei dipendenti all'iniziativa relativa alla UCARD MilleMiglia.

2.3 L'Università, a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per conto dei dipendenti, si impegna a fornire ai Promotori un elenco dei nomi delle persone in favore delle quali verranno emesse UCARD Freccia Alata autorizzate da Alitalia stessa sulla base del presente Accordo. Le UCARD emesse dai Promotori dopo la data di efficacia del Accordo saranno valide fino al 31 DICEMBRE 2020:

2.4 L'Università si impegna a informare Alitalia qualora

(i) il titolare della carta non sia più un dipendente ovvero

(ii) non sia più autorizzato ad utilizzare la carta

in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.

2.5 Il rinnovo della carta verrà effettuato tenendo conto dei livelli del programma MilleMiglia raggiunti (passaggio da un livello superiore a uno inferiore), nonché del passaggio a livelli più alti durante l'anno, che prevedono la riemissione delle UCARD per il nuovo livello raggiunto sulla base delle miglia volate.

Art. 3 - Procedura di emissione delle UCARD

3.1 L'Università, attraverso i suoi canali di comunicazione interni (intranet, email aziendale, ecc.) dovrà diffondere l'Open link fornito dai Promotori tramite il quale i dipendenti possono volontariamente e direttamente richiedere le UCARD, in conformità ai protocolli di sicurezza dei sistemi informatici pertinenti.

3.2 Laddove il dipendente sia già iscritto al programma MilleMiglia, lo stesso riceverà una nuova Carta che sostituirà la precedente e avrà lo stesso numero e lo stesso numero di miglia accumulate fino a tale momento.

Art- 4 - Protezione dei dati personali

4.1 Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste, e di aver posto in essere adeguate misure e procedure di sicurezza per la raccolta e la gestione dei dati ricevuti.

4.2 Più in generale, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente accordo opereranno il trattamento dei dati personali coerentemente con le previsioni del Regolamento Mille Miglia in materia di privacy, e che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si potrebbero



reciprocamente scambiare dei dati afferenti i loro clienti, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l'interessato. Resta altresì espressamente concordato tra le Parti che Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A sono autorizzate ad utilizzare e trattare i dati personali dei soggetti indicati nell' Allegato C, nonché dei soggetti di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, esclusivamente per finalità di gestione operativa strettamente funzionali all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo restando ad Alitalia precluso ogni altro diverso utilizzo e trattamento.

4.3 Alitalia comunica, così come previsto nei contratti infragruppo, ha la responsabilità di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi Regolamento UE 2016/679, avvalendosi della collaborazione di Alitalia Loyalty.

2. CFA

Art. 1 – Oggetto

1.1 L'oggetto del presente Allegato è l'assegnazione della UCARD Freccia Alata al Magnifico Rettore e ad altre figure dell'Università da lui indicate.

1.2 L'Università, a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si impegna a fornire ai Promotori il nominativi delle persone in favore delle quali verrà emessa la UCARD Freccia Alata, autorizzate da Alitalia stessa sulla base del presente accordo.

1.3 L'Università si impegna a informare Alitalia qualora

(i) un titolare della carta non sia più dipendente dell'Ente ovvero

(ii) un titolare non sia più autorizzato a utilizzare la carta

in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.

1.4 Le UCARD Freccia Alata assegnate in conformità alla presente procedura saranno valide fino al 31 DICEMBRE 2020.

1.5 Il nome della persona per la quale sarà emessa la UCARD Freccia Alata sarà indicato direttamente dall'Università.

1.6 In caso di rinnovo del presente Accordo Alitalia si riserva il diritto di valutare se mantenere il numero di UCARD Freccia Alata assegnate in virtù del presente Accordo. In caso di rinnovo del presente Accordo, i nomi delle persone per le quali saranno emesse le Carte potranno essere modificate a esclusiva discrezione dell'Università.

1.7 Nel caso in cui il presente Accordo non venga rinnovato, il rapporto commerciale con quest'ultimo si concluda ovvero l'Università, a sua discrezione, decida che il dipendente non è più autorizzato a ricevere la



UCARD Freccia Alata, il membro, dopo la scadenza della sua Carta, riceverà una nuova carta MilleMiglia corrispondente al suo status, mantenendo lo stesso numero della MilleMiglia e il totale di miglia accumulate.

1.8 L'Università si impegna a collaborare con Alitalia per fornire il nome del dipendente titolare di UCARD Freccia Alata, il cui rapporto di lavoro con la società è cessato, in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 - Protezione dei dati personali

2.1 Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste, e di aver posto in essere adeguate misure e procedure di sicurezza per la raccolta e la gestione dei dati ricevuti.

2.2 Più in generale, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente accordo opereranno il trattamento dei dati personali coerentemente con le previsioni del Regolamento Mille Miglia in materia di privacy, e che ai sensi Regolamento UE 2016/679 si potrebbero reciprocamente scambiare dei dati afferenti i loro clienti, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l'interessato. Resta altresì espressamente concordato tra le Parti che Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A sono autorizzate ad utilizzare e trattare i dati personali dei soggetti indicati nell' Allegato 1, nonché dei soggetti di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, esclusivamente per finalità di gestione operativa strettamente funzionali all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo restando ad Alitalia precluso ogni altro diverso utilizzo e trattamento.

2.3 Alitalia comunica così come previsto nei contratti infragruppo, ha la responsabilità di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi Regolamento UE 2016/679, avvalendosi della collaborazione di Alitalia Loyalty.

A handwritten signature or mark is located in the bottom left corner of the page.